

UNA NUOVA
FORMAZIONE
GIURIDICA
PER RIDARE FIDUCIA
ALLA GIUSTIZIA

ANTONIO **BALSAMO**



Una nuova formazione giuridica per ridare fiducia alla giustizia

A new legal education to restore trust in justice

ANTONIO BALSAMO

Magistrato.

E-mail: antonio.balsamo@giustizia.it.

ABSTRACT

Il dibattito italiano sul processo penale vive ormai da decenni una fase stagnante. Emblematico il paradigma di una giustizia “cieca”, spesso irrazionale, che mette in crisi il rapporto tra processo e democrazia. In questo contributo, l'autore invita ad ampliare la prospettiva di osservazione, promuovendo una cultura internazionale dei diritti umani. È su queste fondamenta che è necessario lavorare a una riforma che investa, *in primis*, la formazione dei giudici in un'ottica interdisciplinare e poi l'assetto degli uffici giudiziari. Su questa strada sarà possibile ripensare il diritto penale, attribuendogli quella “umanità” che altri grandi giuristi del passato hanno auspicato.

In this paper, the author proposes a broadened perspective on problems of criminal procedure by promoting an international human rights culture. It is upon these foundations that, according to the author, a reform effort needs to be developed which includes, foremost, the training of judges in an interdisciplinary perspective and, later on, the organization of the judicial offices. It is on these tracks that a rethinking of criminal law will be made possible, attributing it the “humanity” that great lawyers of the past aspired to.

KEYWORDS

Formazione giuridica, diritti umani, cultura giuridica internazionale, processo penale, processo e democrazia

Legal education, human rights, international legal culture, penal procedure, procedure and democracy

Una nuova formazione giuridica per ricostruire la fiducia nella giustizia

ANTONIO BALSAMO

1. *L'Italia vista dal di fuori e i pericoli della percezione* – 2. *Una giustizia bendata nel mondo postmoderno?* – 3. *Un futuro da costruire nella prospettiva della cultura internazionale dei diritti umani* – 4. *Una formazione interdisciplinare per la nuova dimensione organizzativa del processo.*

1. *L'Italia vista dal di fuori e i pericoli della percezione*

Il saggio di Massimo Vogliotti¹ che lancia l'idea di un nuovo modello di educazione giuridica adeguato alle trasformazioni della società, del diritto, del mondo del lavoro, costituisce, a sua volta, un grande strumento di formazione e di arricchimento culturale. Le mille suggestioni storico-comparatistiche in esso contenute, e la intensa progettualità che lo ispira, possono essere il punto di partenza per una serie di proposte innovative capaci di affrontare alcuni dei problemi-chiave della realtà giudiziaria italiana.

Le riflessioni suscitate dal saggio possono partire dal riferimento a un invito contenuto nel messaggio di fine anno del 2019 del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che conserva una fortissima attualità per progettare la formazione dei giuristi di domani, e per costruire il futuro della nostra giustizia: «Proviamo a guardare l'Italia dal di fuori, allargando lo sguardo oltre il consueto. In fondo, un po' come ci vedono dall'estero».

Due cose colpiscono immediatamente chi si trova a lavorare nell'ambito delle Nazioni Unite sui temi che riguardano la tutela dei diritti e la lotta alla criminalità.

La prima è come alcuni dei protagonisti della nostra storia recente, per lungo tempo perseguitati in patria, siano oggi divenuti l'immagine più intensa di valori che rispecchiano le attese dell'intera umanità. Nel Palazzo dell'ONU a Vienna ci sono soltanto due monumenti commemorativi dedicati ad italiani: uno è per Enrico Fermi, l'altro è per Giovanni Falcone. In loro, i rappresentanti di tutti gli altri Paesi vedono il simbolo dell'impegno per la scienza e per la giustizia.

Ma la seconda caratteristica che si percepisce immediatamente è di segno molto diverso: si tratta della crescente divaricazione tra le idee-guida che stanno alla base del dibattito sulla giustizia rispettivamente all'interno e all'esterno del nostro paese.

Negli anni '80 e '90 si sono sviluppate, in Italia, una serie di innovazioni normative e visioni anticipatrici che hanno prefigurato i più importanti sviluppi della giustizia penale a livello internazionale: dalla creazione, sulla base dell'esperienza della Direzione Nazionale Antimafia, di un organo di coordinamento come Eurojust da cui ha tratto poi origine la Procura Europea, alla istituzione della Corte Penale Internazionale, fino alla strategia di contrasto della dimensione economica della criminalità, su cui punta la Dichiarazione di Kyoto, adottata nel marzo 2021 all'esito del Congresso delle Nazioni Unite sulla Prevenzione del Crimine e la Giustizia Penale.

Eppure, leggendo oggi i titoli dei *mass-media* italiani che parlano di giustizia, si ha molto spesso la sensazione di un dibattito stagnante da decenni, sganciato dalla realtà vera, impantanatosi su una serie di argomenti triti e ritriti, di cui, non a caso, nessuno si sognerebbe mai di parlare al di fuori dei nostri confini nazionali.

¹ VOGLIOTTI 2020

Sembra che proprio nella materia della giustizia si manifesti con particolare forza quel fenomeno che i più recenti studi scientifici hanno descritto come “i pericoli della percezione”²: un netto distacco tra la realtà dei fatti e la loro percezione collettiva, che viene misurato attraverso un “*Misperceptions Index*”, nel quale l’Italia occupa il primo posto tra tutti i Paesi presi in considerazione.

Nel settore della giustizia, però, vi è una interessante (e preoccupante) specificità: la percezione errata della realtà molto spesso non riguarda tanto il cittadino comune, quanto i protagonisti del dibattito pubblico. Ciò, chiaramente, rischia di creare un circolo vizioso che influenza anche l’autocoscienza e i comportamenti collettivi della magistratura.

Ad esempio, se il tema dell’integrità giudiziaria, fortemente sentito a livello internazionale (tanto che dopo il Congresso delle Nazioni Unite del 2015 sulla prevenzione della criminalità e la giustizia penale è stato istituito il *Global Judicial Integrity Network*), è largamente ignorato nella disciplina dei numerosissimi poteri discrezionali conferiti ai più diversi organi della magistratura, e non forma neppure oggetto di seria attenzione da parte dei settori più qualificati dell’opinione pubblica, non c’è da stupirsi del diffondersi di gravi fenomeni di corruzione, spesso celati sotto il velo di una (solo) apparente legalità.

La crescita della corruzione nel mondo giudiziario rappresenta una drammatica involuzione che ha contrassegnato gli ultimi anni e che – insieme alla lentezza dei processi e alla politicizzazione (intesa in senso “basso”, e non certo in senso “nobile”) – è alla base del crollo di fiducia nella magistratura registrato dai recenti sondaggi³.

2. Una giustizia bendata nel mondo postmoderno?

Per effetto del progressivo distacco dalla realtà del dibattito pubblico sulla giustizia, e in alcuni casi anche del funzionamento effettivo della giustizia, il nostro tempo rischia di riscoprire la valenza profondamente inquietante dell’immagine della “giustizia bendata”.

Contrariamente a quanto spesso si pensa, la giustizia raffigurata come dea bendata è una immagine che appartiene essenzialmente alla modernità⁴.

Nel mondo antico l’idea dominante era esattamente quella opposta, rispecchiata dal pensiero di Platone secondo cui *la Giustizia vede tutto*.

La giustizia come dea bendata è un’immagine nata nel 1494 con *La nave dei folli* (*Das Narrenschiff*), un’opera satirica in tedesco alsaziano di Sebastian Brant, che ha un forte contenuto di critica verso la società dell’epoca. Essa è illustrata con xilografie, molte delle quali sono state eseguite da Albrecht Dürer.

Tra queste vi è l’immagine della giustizia bendata da un folle, il quale porta un cappello con due orecchie d’asino, e annoda una fascia sugli occhi della giustizia. La valenza dell’immagine è chiaramente negativa, si tratta di una componente di un mondo alla rovescia governato dalla follia:



² DUFFY 2018.

³ Cfr. PAGNONCELLI 2021.

⁴ V. sul tema PROSPERI 2009.

Meno di quarant'anni dopo, al tempo della *Constitutio Criminalis Carolina* (voluta da Carlo V e promulgata nel 1532), l'immagine assume una valenza positiva, contemporaneamente alla diffusione nell'Impero dello *jus commune* scritto e del processo inquisitorio rigidamente formalizzato, in sostituzione delle antiche pratiche consuetudinarie. Adesso la benda sta a significare l'imparzialità di una giustizia che non guarda in faccia a nessuno e non si fa condizionare dalle differenze sociali⁵.

Nella nostra epoca postmoderna (che per alcuni versi è un ulteriore sviluppo della modernità, ma sotto altri profili ne rappresenta l'antitesi), questa immagine viene di nuovo percepita con un forte effetto inquietante, evidenziato dalla potente raffigurazione contenuta in bella poesia di Edgar Lee Masters⁶, dove la "donna bellissima" che "non guarda in faccia nessuno", non appena le viene tolta la benda, lascia apparire, scritta sul suo volto, "la follia di un'anima morente".

Nella realtà di oggi, le maggiori criticità che rimandano a questa immagine negativa della "giustizia bendata" sono due, e sono strettamente connesse tra di loro in quanto coinvolgono entrambe il tema del rapporto tra processo e democrazia, su cui ha scritto pagine indimenticabili Piero Calamandrei.

Da un lato, si fa strada l'idea di una amministrazione della giustizia contrassegnata da una ineliminabile e vistosa componente di arbitrio, che si pone agli antipodi della visione europea del principio di legalità e delle stesse radici ideali del costituzionalismo moderno, volto a rimuovere ogni forma di potere assoluto per rendere effettiva la garanzia delle libertà individuali. È appena il caso di osservare come una situazione del genere contraddica quelle esigenze di sicurezza giuridica «che sono immanenti alla giurisdizione nello Stato di diritto contemporaneo e che, nella realtà dell'organizzazione sociale, costituiscono il principale fattore della legittimazione sostanziale della giurisdizione»⁷.

Dall'altro lato, in un malriuscito sforzo di pseudo-modernizzazione che sfocia in una sostanziale riedizione di antiche logiche burocratiche, viene non di rado a determinarsi una netta scissione tra i valori dell'efficienza della giustizia, dell'umanità e della verità, la cui sinergia è invece

⁵ Sull'argomento cfr. SBRICCOLI 2003, 41-95.

⁶ La rotativa del "Clarion" di Spoon River fu distrutta, e io impieciato e impiumato, perché il giorno che gli Anarchici furono impiccati a Chicago pubblicai questo:
 "Ho visto una donna bellissima con gli occhi bendati sui gradini di un tempio di marmo.
 Una grande folla le passava dinanzi, i volti imploranti alzati verso di lei.
 Nella sinistra impugnava una spada.
 Brandendo quella spada, colpiva ora un bimbo, ora un operaio, ora una donna in fuga, ora un pazzo.
 Nella destra teneva una bilancia: nella bilancia venivano gettate monete d'oro da chi scampava ai colpi della spada.
 Un uomo in toga nera lesse da un manoscritto: "Non guarda in faccia nessuno".
 Poi un giovane con berretto rosso le fu accanto con un balzo e le strappò la benda.
 Ed ecco, le ciglia erano state corrose dal marcio delle palpebre; le pupille bruciate da un muco lattiginoso; la follia di un'anima morente era scritta su quel volto - allora la folla capì perché portasse la benda".
 (Carl Hamblin, in *Antologia di Spoon River*)

⁷ SEVERINI 2019

essenziale per il funzionamento del processo penale, soprattutto nel quadro di un sistema accusatorio, imperniato sul modello del “processo di persone” e del rapporto diretto tra il giudice e la prova e tra quest’ultima e il fatto.

Contro ogni tendenza involutiva di questo tipo, resta attualissima la riflessione di Calamandrei, secondo cui «il segreto della giustizia sta in una sempre maggior umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta contro il dolore. Infatti il processo, e non solo quello penale, è di per sé una pena che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia»⁸. A ciò deve aggiungersi che, dopo l’esperienza negativa dello Stato totalitario, lo Stato costituzionale non può più rinunciare alla verità come valore culturale di riferimento: è proprio in funzione della ricerca della verità che vanno valorizzati il principio dell’indipendenza personale e istituzionale del giudice, la regola della pubblicità dei dibattimenti giudiziari, e le norme sul giusto processo⁹.

3. *Un futuro da costruire nella prospettiva della cultura internazionale dei diritti umani*

La realtà della giustizia oggi è anche questa. Ma non è solo questa.

Proprio la forza dei fatti, e la caduta delle mistificazioni, da cui è scaturita la crisi di fiducia degli ultimi anni, aprono, a ben vedere, una straordinaria prospettiva di rinnovamento, che passa attraverso un intenso impegno di riforma legislativa, sorretto e accompagnato da un autentico salto di qualità nella formazione giuridica; una formazione che non si deve limitare all’aspetto tecnico, ma deve investire il quadro di valori, l’identità profonda del mondo della giustizia.

È attraverso questo percorso che è possibile riscoprire la «bellezza del fresco profumo della libertà», di cui parlava Paolo Borsellino nel suo meraviglioso discorso del 23 giugno 1992.

Se «diffondere la speranza è il nostro compito» – come ha ricordato la Ministra della Giustizia Marta Cartabia nella sua dichiarazione nazionale in apertura del Congresso di Kyoto delle Nazioni Unite¹⁰ – allora non c’è dubbio che le fasi storiche più difficili sono quelle in cui un simile compito diviene più importante e fecondo.

Per uscire da una stagione sterile che è durata troppo a lungo, un nuovo orientamento di fondo della formazione giuridica può assumere un ruolo essenziale: l’ampliamento degli orizzonti assicurato dall’apertura alla società e dall’apertura al mondo, di cui parlava André Tunc¹¹, è sicuramente la via maestra per riattivare quella sinergia tra elaborazione scientifica, impegno giudiziario e passione civile che ha contrassegnato l’opera di giuristi come Cesare Beccaria, di avvocati come Piero Calamandrei, di magistrati come Giovanni Falcone, che continuano a rappresentare l’identità più autentica e più forte del mondo giuridico italiano agli occhi della comunità internazionale.

La base su cui innestare questo processo di rinnovamento è, senza ombra di dubbio, la cultura internazionale dei diritti umani.

I diritti fondamentali sono divenuti «il linguaggio comune dell’epoca attuale»¹². Di fronte alle sfide del multiculturalismo e della globalizzazione, che rendono molto più complessa e magmatica la società civile rispetto al passato, il mondo della giustizia ha il difficile ma affascinante compito di ricostruire una base culturale unitaria incentrata sulla tutela dei diritti fondamentali, visti come il comune denominatore su cui costruire il processo di integrazione e il dialogo tra le diverse identità¹³.

⁸ CALAMANDREI 1999.

⁹ HÄBERLE 2000.

¹⁰ CARTABIA 2021.

¹¹ TUNC 1957, 71 ss.

¹² ZAGREBELSKY 1995, 21; ONIDA 2006, 411.

¹³ Cfr. VIOLA 2006, 38-41.

Tutto ciò conduce ad una centralità del ruolo della giurisdizione, su cui si concentrano domande che in passato erano dirette verso altre sedi istituzionali, fondate su meccanismi di rappresentanza politica ormai entrati in crisi.

La “punta avanzata” del sistema attuale della protezione internazionale dei diritti fondamentali è, senza dubbio, rappresentata dalla garanzia giurisdizionale assicurata dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo¹⁴, che presenta, sul terreno procedurale, la “novità rivoluzionaria” del diritto di ricorso individuale¹⁵. In essa è possibile intravedere una importante tappa della parabola che vede la sovranità degli Stati subordinarsi progressivamente alla tutela dei diritti umani, mentre assumono la qualifica di soggetti di diritto internazionale anche gli individui¹⁶.

Una parabola ancora tutt’altro che conclusa, ma ricca di importanti significati, anche perché i diritti fondamentali, quali sono stati consacrati dall’esperienza storica del costituzionalismo, si configurano tutti come *leggi del più debole*: essi hanno rappresentato altrettante conquiste di soggetti deboli contro le leggi dei più forti (compresi gli apparati polizieschi o giudiziari) ed hanno corrisposto, ogni volta, a un “mai più” stipulato contro la violenza e la prepotenza generate dall’assenza di limiti e di regole. I diritti umani, e con essi ogni progresso nell’uguaglianza, sono sempre nati «dal disvelarsi di una violazione della persona divenuta a un certo punto intollerabile»¹⁷.

È quindi connaturata allo stesso fondamento storico ed assiologico dei diritti fondamentali la loro duplice incidenza sul sistema penale: come limite alla pretesa punitiva statale, ma anche come oggetto necessario della tutela penale¹⁸.

La tutela internazionale dei diritti si colloca in uno sfondo completamente diverso rispetto a quello dello scontro di poteri e di ideologie (soprattutto nel senso marxiano) che ha spesso contrassegnato il dibattito italiano sulla giustizia penale, stretto nelle morsa di una inaccettabile polarizzazione tra opposte tifoserie. Il quadro dei valori sotteso alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo è, invece, quello di un “garantismo a 360 gradi”, che porta a “prendere sul serio” in uguale misura i diritti fondamentali di tutte le persone, a prescindere dalle loro condizioni socio-economiche e dalla loro nazionalità.

In questa prospettiva, i diritti fondamentali vengono ad operare come “motore di espansione” del diritto penale nelle situazioni nelle quali si riscontra una diffusa sottoprotezione di determinate categorie di soggetti, “deboli” anche in quanto vittime – per usare le parole di un Rosario Livatino – di «quei reati che per tradizione o per costume o per altro nel passato erano raramente perseguiti»¹⁹.

Un altro importantissimo valore aggiunto fornito dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel campo penalistico è l’insistenza sulla dimensione dell’effettività, invece che su quella funzione simbolico-espressiva che spesso presiede alle riforme introdotte dal legislatore nazionale: il principio per cui «la Convenzione garantisce diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi» allontana lo strumento penale dallo scenario delle “grida manzoniane” per avvicinarlo al pensiero di Cesare Beccaria, secondo il quale «la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza della impunità».

A ben vedere, vi è una significativa linea di continuità tra l’attenzione ai temi della ragionevole durata del processo e della prontezza della pena da parte del pensiero illuministico (sempre Cesare Beccaria considerava «di somma importanza la vicinanza del delitto e della pena» per l’esplicazione dell’efficacia preventiva di quest’ultima), il forte impulso alla riduzione dei tempi

¹⁴ BOBBIO 1990, 37.

¹⁵ CASSESE 2005, 107-108.

¹⁶ Sul tema v. FERRAJOLI 2004, 39-41.

¹⁷ FERRAJOLI 2007.

¹⁸ Sull’argomento cfr. VIGANÒ 2011, 243 ss.

¹⁹ LIVATINO 1984.

della giustizia che è derivato dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, e la configurazione degli obblighi procedurali di tutela dei diritti fondamentali, visti dalla più attenta dottrina come una delle elaborazioni più originali della giurisprudenza di Strasburgo²⁰.

Si tratta, infatti, di obblighi gravanti sulle autorità giurisdizionali e sulle autorità inquirenti e investigative, che devono garantire l'effettiva punizione dei comportamenti lesivi, attraverso la corretta interpretazione e applicazione delle previsioni incriminatrici, lo svolgimento di indagini ufficiali, trasparenti, efficaci, approfondite, celeri e imparziali, l'identificazione dei responsabili, il corretto esercizio dell'azione penale, l'applicazione di sanzioni proporzionate alla gravità del fatto commesso.

È evidente come proprio il corretto svolgimento di questo insieme di compiti risponda pienamente alle attese sociali che oggi si concentrano sulla giustizia.

Alla base della suesposta elaborazione della giurisprudenza europea vi sono due presupposti impliciti: da un lato, l'idea che il diritto penale «non vive senza il processo»²¹, e, dall'altro lato, la comprensione del ruolo fondamentale che la qualità e i tempi della giurisdizione giocano in un periodo storico in cui sfumano sempre di più le tradizionali distinzioni tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, e molte delle garanzie da sempre riservate al primo vengono progressivamente estese al secondo.

La cultura internazionale dei diritti umani, con il suo insistere sui *test* di proporzionalità e di ragionevolezza, è, poi, una condizione essenziale per l'efficace funzionamento della responsabilità sociale della giustizia, anche sotto il profilo delle conseguenze etiche, sociali, economiche e politiche delle scelte interpretative. In questa cultura può trovarsi la fonte primaria di quella «educazione al rispetto dell'altro» di cui parla Massimo Vigliotti anche nell'ottica della leale collaborazione tra i poteri dello Stato.

Non vi è dubbio, quindi, che la potenzialità del sistema-giustizia nel suo insieme di ricostruire un rapporto di fiducia con la società dipende dalla capacità della magistratura di trovare nella cultura internazionale dei diritti umani la base essenziale di tutta la propria attività di interpretazione e di applicazione della legge, e della sua stessa struttura organizzativa.

Per realizzare questa esigenza si rende necessario un nuovo modello di educazione giuridica, partendo dal mondo universitario per estendersi alla preparazione all'accesso alle professioni, e alla formazione professionale dei magistrati: il futuro della giustizia italiana è strettamente collegato alla loro capacità di assumere come guida del proprio pensiero e della propria azione gli standard di tutela dei diritti fondamentali elaborati a livello internazionale; questo orientamento culturale di fondo deve essere parte integrante del loro DNA, della loro «filosofia spontanea» (per usare le parole di Massimo Vogliotti).

Le riforme *in itinere* offrono una importante occasione di realizzare un progetto del genere.

Ad esempio, un preciso impulso in tal senso può essere dato dal disegno di legge attualmente in discussione in Parlamento, che all'art. 4 fissa i principi e criteri direttivi di delega per la riforma della disciplina dell'accesso in magistratura, prevedendo il ritorno a un concorso di primo grado, cui possono partecipare tutti i laureati in giurisprudenza, una accelerazione del percorso formativo pre-concorsuale, e la rimodulazione delle materie richieste per il concorso.

A ben vedere, la riforma potrebbe coniugare l'obiettivo della riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura con quello di un vero e proprio salto di qualità culturale, che avvicini la nostra giustizia alle attese profonde della società e la inserisca a pieno titolo nelle più avanzate dinamiche presenti nel contesto globale.

A questo scopo, si potrebbe pensare a una modifica che, nell'ambito delle materie costituenti oggetto della prova scritta e di quella orale del concorso per magistrato ordinario, richieda per il

²⁰ VIGANÒ 2011, 252.

²¹ LATTANZI 2008, 135.

diritto civile, per il diritto penale, per entrambe le relative procedure, nonché per il connesso tema dell'ordinamento giudiziario, la conoscenza dei profili europei e internazionali, con specifico riferimento alla tutela dei diritti dell'uomo. Si potrebbe, anzi, aggiungere la previsione che il colloquio in una lingua straniera, abbia ad oggetto proprio la tutela internazionale dei diritti fondamentali.

È appena il caso di osservare come una simile modifica sia destinata a riflettersi immediatamente sull'impostazione dello studio delle stesse materie nell'ambito delle Facoltà giuridiche e di tutto il percorso formativo pre-concorsuale: un effetto a cascata che può innescare una fruttuosa progettualità comune tra il mondo accademico e quello giudiziario.

4. Una formazione interdisciplinare per la nuova dimensione organizzativa del processo

Una particolare rilevanza pratica caratterizza anche le riflessioni di Massimo Vogliotti a proposito della interdisciplinarietà, sotto il triplice profilo del costante inserimento della prospettiva comparata nello studio (ma anche nella riforma) del diritto positivo, della introduzione a metodi e contenuti delle varie scienze considerate utili per la formazione di un giurista culturalmente attrezzato anche nel settore dell'economia, e dell'attitudine ad esaminare temi specifici da diverse prospettive disciplinari.

Si tratta di una impostazione che rende possibile una ulteriore valorizzazione di una delle novità più significative introdotte dalla recente legislazione, come l'ufficio per il processo, che potrebbe costituire il principale motore di innovazione inserito nel campo della giustizia dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Oltre alla sua effettiva istituzione in tutti gli uffici giudiziari, sono infatti possibili importanti cambiamenti nelle sue funzioni e nella sua composizione. Si apre quindi la prospettiva di una stagione di progettualità sulle nuove potenzialità di un ufficio per il processo rafforzato non solo sul piano quantitativo, ma anche e soprattutto sul piano qualitativo, con la presenza di laureati in giurisprudenza, economia e scienze politiche.

Per questa via, può realizzarsi una notevole accelerazione dei tempi processuali, mettendo in pratica quella moderna visione del lavoro giudiziario che è diffusa nel contesto europeo ed internazionale.

Nel 1988, subito dopo un risultato referendario che esprimeva una profonda crisi della legittimazione sociale della Giustizia, Giovanni Falcone tenne a Milano un discorso²² lontano mille miglia da ogni visione rivendicativa, manichea e autoreferenziale. Resta attualissima la sua idea che «bisogna abbandonare principi irreali, come quello della onniscienza del giudice». Questa lucida visione ha trovato ampia realizzazione in molteplici esperienze di altri ordinamenti, dove si è assistito a due essenziali innovazioni:

a) la sentenza e gli altri provvedimenti del giudice, come pure l'organizzazione della macchina giudiziaria, sono il frutto di un lavoro collettivo, realizzato con l'ausilio di collaboratori estremamente qualificati;

b) gli uffici giudiziari comprendono una pluralità di professionalità, anche di estrazione extragiuridica.

Più precisamente, sotto il primo aspetto, può osservarsi che in pressoché tutte le Corti europee e internazionali sono presenti *legal officers* con compiti analoghi a quelli riscontrabili nella struttura organizzativa della nostra Corte Costituzionale, i cui Giudici hanno i loro assistenti, scelti nell'ambito dei magistrati e dei docenti universitari.

²² FALCONE 2010 [1988].

Ad esempio, nei tribunali internazionali, il *legal officer* svolge tipicamente i seguenti compiti:

- fornire supporto amministrativo legale e giudiziario specializzato al giudice;
- condurre ricerche giuridiche;
- preparare le bozze di tutte le decisioni e sentenze
- svolgere analisi di precedenti decisioni e prove;
- valutare le osservazioni e argomentazioni sviluppate dalle parti.

Con il reclutamento e la formazione di laureati in giurisprudenza idonei a svolgere i suddetti compiti, si potrebbe valorizzare enormemente il ruolo del collaboratore del giudice, e, al contempo, consentire al magistrato di concentrarsi sulla parte più importante e veramente essenziale del suo lavoro, spesso soffocata da mille altre incombenze.

È evidente come una simile innovazione possa favorire la realizzazione del principio di ragionevole durata del processo, che potrebbe potenziarsi ulteriormente mediante l'attribuzione al personale amministrativo di una serie di compiti di natura organizzativo-gestionale.

In altri ordinamenti giuridici simili al nostro (come quello spagnolo), sono presenti specifiche figure professionali, come quelle dei funzionari di gestione del processo, che provvedono – almeno “in prima battuta”, e fatta salva la possibilità di una revisione giurisdizionale su istanza di parte – ad una serie di incombenze estremamente ampia, che comprende anche la liquidazione delle spese processuali e dei compensi per l'attività difensiva, il controllo sulla durata dei termini di custodia cautelare e di prescrizione dei reati, la verifica dei termini di ammissibilità delle impugnazioni, la videoregistrazione delle udienze, ecc.

È appena il caso di osservare come un simile meccanismo consenta di recuperare un importantissimo, duplice potenziale di risorse umane e professionali: quello dei funzionari amministrativi, che vedono valorizzato intensamente il loro ruolo; e quello dei magistrati, che possono concentrare la loro attività sui compiti tipicamente giurisdizionali, che rappresentano l'essenza della loro funzione.

Non sembra essere un caso che proprio il sistema spagnolo conosca – pur in presenza di un numero di cause e di magistrati non troppo diverso dalla realtà italiana, in rapporto alla diversa popolazione – una durata dei processi molto inferiore rispetto a quella dei processi italiani (cfr. i dati indicati dalla *European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) - European judicial systems*).

Sotto il secondo aspetto, va rilevato che la struttura delle Corti internazionali include una pluralità di professionalità di estrazione non solo giuridica, ma comprendente anche materie come l'uso appropriato delle tecnologie, la comunicazione istituzionale, la mediazione linguistica, la psicologia ai fini dell'assistenza appropriata alle vittime di reato, e così via.

Se ristrutturato sulla base di queste linee-guida l'ufficio del processo può divenire un fondamentale punto di partenza verso un modello europeo di giurisdizione non “solitaria” e autoreferenziale ma fondata sulla sinergia di competenze giuridiche e tecniche e sul valore della responsabilità sociale della giustizia.

Attraverso la creazione di nuove figure di collaboratori del magistrato dotati di competenze extragiuridiche, si può rinnovare sul serio la giustizia italiana, guardando ad essa “con gli occhi del cittadino” e “dal punto di vista dell'Europa”.

In un futuro che va pensato e programmato già adesso, diverrebbe possibile ottenere importanti risultati anche internalizzando nell'ufficio per il processo una serie di professionalità extragiuridiche nel campo economico-aziendale. L'inserimento di questo tipo di competenze rappresenta una scelta fondamentale per consentire di tracciare i soldi delle mafie (tradizionali ma anche straniere), come pure per ripensare il sistema dell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati, che può divenire una grande risorsa per il paese.

Non si vede perché l'amministratore giudiziario, almeno nei casi più semplici, non possa essere un componente dell'ufficio per il processo, con grande risparmio di denaro e con una gestione coordinata costantemente con il giudice.

Il pubblico ministero e il giudice, inoltre, hanno bisogno del costante ausilio di un collaboratore con competenze economiche per "leggere" correttamente gli elementi indiziari relativi ad attività di impresa collegate a circuiti criminali.

Un analogo apporto professionale si potrebbe ricevere da soggetti esperti nell'analisi dei problemi internazionali per indagare sulle mafie straniere e sul terrorismo, o da esperti informatici per il contrasto al *cybercrime* e per la costruzione di banche dati e programmi capaci di potenziare il funzionamento degli uffici giudicanti e requirenti.

A proposito di quest'ultima tematica, può aggiungersi che la costruzione di banche dati della giurisprudenza con l'uso delle tecnologie più avanzate risponde ad esigenze ineludibili che riguardano i magistrati come pure i cittadini.

La vera posta in gioco in questo sviluppo tecnologico è la piena attuazione della dimensione europea del principio di legalità²³. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha fortemente valorizzato gli aspetti qualitativi della legalità, che riguardano l'accessibilità e prevedibilità non solo delle fonti normative ma anche della giurisprudenza. Sul piano dei principi democratici, si tratta di rendere veramente effettiva l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e di accrescere la fiducia diffusa nella giustizia. Sul piano dell'efficienza del sistema, si tratta di un grosso fattore deflattivo.

L'uso avanzato delle tecnologie della informazione e della comunicazione riveste un ruolo chiave anche per dare attuazione concreta alle indicazioni scaturenti da alcune importanti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sugli obblighi di coordinamento tra uffici giudiziari in funzione della tutela dei diritti fondamentali (come, ad esempio, la sentenza del 15 dicembre 2009 nel caso *Maiorano e altri c. Italia*, con la quale il dovere di adottare le appropriate misure con funzione preventiva di azioni criminose di terzi viene imposto all'apparato giudiziario e investigativo nel suo insieme, sulla base di una visione sistemica che si oppone ad ogni parcellizzazione atomistica delle sfere di competenza dei diversi organi).

Non vanno poi sottovalutate le potenzialità del raccordo tra il nostro sistema giudiziario e banche dati di dimensione internazionale, come la piattaforma informatica *Sherloc* (*Sharing Electronic Resources and Laws on Crime*), realizzata dall'UNODC (l'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine).

La suddetta piattaforma informatica è stata progettata per agevolare la diffusione della giurisprudenza, della legislazione e delle strategie di azione adottate nell'attuazione della Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale, dei suoi Protocolli addizionali e del quadro normativo internazionale sul terrorismo. Essa comprende sette banche dati contenenti informazioni-chiave su molteplici fenomeni delittuosi e sui più moderni strumenti di indagine, anche per quanto attiene alla prova digitale.

La condivisione nel contesto internazionale della produzione giurisprudenziale dei nostri principali uffici giudiziari può rappresentare un autentico salto di qualità per la valorizzazione dell'esperienza italiana, offrendo un contributo concreto all'armonizzazione delle legislazioni, alla formazione della magistratura di altri paesi e alle più avanzate forme di cooperazione giudiziaria, come, ad esempio, l'innovativo strumento dei magistrati di collegamento tra l'Italia e vari paesi extraeuropei.

Attraverso l'ufficio per il processo, si può aprire quindi una nuova stagione per la dimensione organizzativa della giustizia italiana.

Il tradizionale modello di strutturazione degli uffici giudiziari, caratterizzato dalla mancanza di veri e propri assistenti del giudice e dalle competenze assai circoscritte del personale di can-

²³ Sul tema v. le approfondite riflessioni di CANZIO, FIECCONI 2021, 120-121.

celleria, è largamente considerato insoddisfacente; l'esigenza di una riforma complessiva, largamente avvertita, può trovare realizzazione in un futuro ormai prossimo.

Giovanni Falcone sottolineava: «In qualsiasi azienda è un criterio addirittura elementare quello secondo cui il personale va adeguatamente selezionato, formato professionalmente e, quindi, destinato a quegli impieghi in cui le sue specifiche attitudini e professionalità possono essere maggiormente utili. Per quanto concerne il servizio-giustizia, invece, questi concetti spesso non vengono tenuti in adeguata considerazione». Questa può essere l'occasione giusta per dare attuazione al suo pensiero anticipatore.

Ma perché l'ufficio per il processo diventi un potente fattore di innovazione, occorre dotarlo di risorse adeguate non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche e soprattutto sotto il profilo qualitativo, valorizzando intensamente la dimensione interdisciplinare della formazione di tutti i suoi componenti (dal giudice alle figure professionali diverse e ai tirocinanti) in vista dell'affidamento di un complesso di nuovi compiti che ne farebbe un importante punto di riferimento a livello internazionale, in una fase storica in cui stanno prendendo avvio nuove realtà giudiziarie come la Procura Europea, e in cui vari paesi tendono a ripensare la propria organizzazione della giustizia in settori cruciali – come quelli della lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione – traendo ispirazione dall'esperienza italiana.

I diversi significati del concetto di interdisciplinarietà descritti da Massimo Vogliotti sono la chiave di volta per creare, sin dal momento degli studi universitari, le condizioni di ordine culturale, istituzionale, motivazionale, senza le quali – come lo stesso Autore sottolinea – nessuna riforma può sperare di vedere la luce.

Riferimenti bibliografici

- BOBBIO N. 1990. *L'età dei diritti*, Einaudi.
- CALAMANDREI P. 1999. *Elogio dei giudici scritto da un avvocato*, Ponte alle Grazie.
- CANZIO G., FIECCONI F. 2021. *Giustizia. Per una riforma che guarda all'Europa*, Vita e Pensiero.
- CARTABIA M. 2021. *Intervention by the Ministry of Justice at the 14th UN Congress on Crime Prevention and Criminal Justice - Kyoto, 8 March 2021*. Disponibile in: www.unodc.org/documents/congress//01_Statements_HLS/8Mar/Italy.pdf.
- CASSESE A. 2005. *I diritti umani oggi*, Laterza.
- DUFFY B. 2018. *The Perils of Perception: Why We're Wrong About Nearly Everything*, Atlantic Books.
- FALCONE G. 2010 [1988]. *La professionalità e le professionalità*, in ID., *La posta in gioco: Interventi e proposte per la lotta alla mafia*, Rizzoli.
- FERRAJOLI L. 2004. *La sovranità nel mondo moderno*, Laterza.
- FERRAJOLI L. 2007. *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia*, Laterza.
- HÄBERLE P. 2000. *Diritto e verità*, Einaudi.
- LATTANZI G. 2008. *Prospettive di un sistema di giustizia penale europeo*, in «La Magistratura», 1, 2008, 134 ss.
- LIVATINO R. 1984. *Il ruolo del giudice nella società che cambia* (conferenza tenuta il 7 aprile 1984 presso il Rotary Club di Canicattì).
- ONIDA V. 2006. *I diritti umani in una comunità internazionale*, il Mulino.
- PAGNONCELLI N. 2021. *Il crollo della fiducia nei magistrati. In 11 anni è passata dal 68 al 39%*, in «Corriere della Sera» (15 maggio 2021).
- PROSPERI A. 2009. *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*, Einaudi.
- SBRICCOLI M. 2003. *La benda della Giustizia: iconografia, diritto e leggi penali dal medioevo all'età moderna*, in M. SBRICCOLI et al., *Ordo iuris: storia e forme dell'esperienza giuridica*, Giuffrè, 47 ss.
- SEVERINI G. 2019. *La trasparenza delle decisioni e il linguaggio del giudice. La prevedibilità e la sicurezza giuridica* (Relazione al Congresso nazionale dei magistrati amministrativi, Roma, 6-7 giugno 2019).
- TUNC A. 1957. *Sortir du néolithique (Recherche et enseignement dans les Facultés de droit)*, in «Dalloz», 1957, Chron., 71 ss.
- VIGANÒ F. 2011. *Obblighi convenzionali di tutela penale?*, in V. MANES, V. ZAGREBELSKY (a cura di), *La Convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento penale italiano*, Giuffrè, 243 ss.
- VIOLA F. 2006. *Diritti fondamentali e multiculturalismo*, in A. BERNARDI (a cura di), *Multiculturalismo, diritti umani, pena*, Giuffrè, 37 ss.
- VOGLIOTTI M. 2020. *Per una nuova educazione giuridica*, in «Diritto e questioni pubbliche», 2, 2020.
- ZAGREBELSKY G. 1995. *Relazione*, in AA.VV. *I diritti fondamentali oggi. Atti del V Convegno dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, Cedam, 20 ss.